

Spettabile ASSOCIATA
Riservata all'Energy Manager,
al Titolare, al Legale Rappresentante

Trezzano s/N, 30 maggio 2019
Circolare N. 21/ENG-6

Oggetto: ENERGIVORI - Integrazione delle disposizioni attuative della Deliberazione dell'autorità 285/2018/R/EEL, in materia di Assegnazione della Classe di agevolazione alle imprese Energivore.

Vi informiamo che, con la Deliberazione 192/2019/R/EEL, l'ARERA ha introdotto una serie di integrazioni alla regolamentazione per i clienti energivori in classe VAL.x.

Il documento riguarda le Imprese per le quali il contributo VAL.x, valutato in proporzione al Valore Aggiunto Lordo (VAL), risulti superiore a quello dovuto in base alla classe FAT.x di pertinenza. Per queste Imprese il Decreto MISE del 21 dicembre 2017 all'art. 4 comma 1 lettera a) dispone che il contributo sia pari al minor valore tra quelli calcolati secondo i due criteri.

L'art. 1 della Deliberazione 192/2019/R/EEL stabilisce che:

all'Allegato A della Deliberazione 285/2018/R/eel, lettera b), **dopo le parole** "Entro il 31 maggio dell'anno n, la CSEA pubblica sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa di classe VAL.x l'importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DM 21 dicembre 2017 e comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate di acconto" **sono aggiunte le seguenti parole:** "Con la medesima PEC la CSEA comunica alle imprese rientranti nelle classi di agevolazione VAL.x le modalità e le tempistiche per richiedere l'attribuzione della classe di agevolazione FAT.x di pertinenza (valutata in base ai propri consumi e al proprio livello di fatturato), nei casi in cui per l'impresa medesima il contributo dovuto valutato in proporzione al Valore aggiunto lordo (VAL) risulti superiore a quello dovuto in base alla classe FAT.x di pertinenza".

Quindi tutte le Imprese che risultino in Classe VAL.x riceveranno entro il 31 maggio dell'anno n (ovvero in questo caso 2019) una pec da CSEA con la richiesta di pagamento della prima rata del contributo VAL.x (pari alla metà dello stesso).

E' onere dell'Impresa attivarsi per chiedere il passaggio a FAT.x qualora lo ritenga più conveniente.
L'operazione di richiesta della modifica della classe di appartenenza deve essere fatta sul portale, entrando con le proprie credenziali, selezionando l'anno della dichiarazione di pertinenza (in questo caso il 2019) e richiedendo il cambio di Classe da VAL.x a FAT.x.

"Le suddette tempistiche di versamento delle rate di acconto prevedono una scadenza di pagamento che non può essere inferiore a 130 giorni dalla data di pubblicazione da parte del SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione della classe VAL.x all'impresa interessata, per ciascun anno di competenza.



Qualora una impresa a forte consumo di energia elettrica con classe provvisoria VAL.x abbia già provveduto al pagamento di una o due rate di acconto e successivamente venga assegnato a tale impresa una classe di agevolazione FAT.x o 0, la CSEA provvede al rimborso degli importi pagati entro 45 giorni dalla data di trasmissione da parte di CSEA al SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione di tale classe”.

Questo significa che l'Impresa deve comunque provvedere al pagamento delle rate come VAL.x se nel frattempo non è stata inserita in FAT.x. Ciò non accade se l'inserimento in VAL.x avviene prima dello scadere del termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione da parte del SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione della classe VAL.x all'impresa interessata.

L'art. 2 della Deliberazione 192/2019/R/EEL stabilisce che ARERA conferisce mandato alla CSEA di procedere, a seguito delle richieste pervenute a CSEA dalle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui è stata assegnata una classe di agevolazione VAL.x e che godono delle misure agevolative a sostegno degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ad effettuare una apposita istruttoria che consenta di verificare, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e chiedendo opportuno riscontro al distributore di riferimento, quali punti di prelievo nella titolarità delle suddette imprese siano interessati dagli degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;

L'art. 3 della Deliberazione 192/2019/R/EEL identifica 2 casi al termine dell'istruttoria di cui all'art.2:

- 1. Se un' impresa in classe VAL ha tutti i punti di prelievo che godono della agevolazione per eventi sismici** (che prevede l'annullamento degli addebiti dei costi di trasmissione, misura, distribuzione e oneri di sistema), **la CSEA non richiede alcun pagamento della quota VAL.**
- 2. Se un' impresa in classe VAL ha una situazione mista**, con solo alcuni punti che godono dell'agevolazione per il sisma, **la CSEA non richiede le rate di acconto, e in sede di conguaglio richiede il pagamento del minimo tra la percentuale rispetto al VAL e quanto dovuto applicando la classe FAT.3 ai soli punti di prelievo che non godono dell'agevolazione per il sisma.**

Maggiori dettagli sono disponibili nella Deliberazione che alleghiamo e che può essere scaricata cliccando sul link di collegamento.

Per qualsiasi necessità di supporto e chiarimento potete contattare Ornella Martinelli (02-48401272, assofondenergia@assofond.it).

L'occasione ci è gradita per inviare i nostri più cordiali Saluti.

Il Direttore Generale
Silvano Squaratti

ALLEGATI: [Deliberazione ARERA N. 192/2019/R/EEL](#)